

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1434)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERMARIELLO, GAROLI, VIGNOLO, COLOMBI, GIOVANNETTI, BIANCHI, ZICCARDI, RUHL BONAZZOLA** Ada Valeria, **PIOVANO, PAPA, SCARPINO, VERONESI e URBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1973

### Norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti

ONOREVOLI SENATORI. — È questa la terza legislatura che vede riproporre con disegni di legge di varia ispirazione una legislazione per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori studenti.

Il fenomeno del lavoratore-studente non è ormai più una esperienza individuale o di gruppi ristretti di giovani, ma è divenuto sempre più un fenomeno di massa. La mancanza di statistiche ufficiali e complete (a dimostrazione del disinteresse dello Stato a questo problema) non rende possibile una analisi rigorosa delle dimensioni del fenomeno stesso; ma è possibile comunque affermare con sufficiente approssimazione alla realtà che il numero dei giovani che frequentano le scuole serali statali o private di ogni ordine tende ad avvicinarsi al 50 per cento del numero complessivo degli iscritti ai corsi statali della scuola secondaria superiore.

La spinta all'istruzione serale non si identifica più con l'esigenza di conseguire una

specializzazione nel campo strettamente professionale, o comunque con il bisogno di essere facilitati nell'avviamento ad una professione, quanto dalla volontà di rompere il muro dell'ignoranza che preclude la comunicazione sociale. Questa spinta si traduce in una massa di giovani e di meno giovani che ormai è prossima a toccare il milione di unità per anno.

La società, e per essa, lo Stato, hanno un pesante debito nei confronti di quella massa che, senza retorica, può essere definita — se non la più meritevole — certo la più sacrificata, che paga un prezzo umano troppo alto per il conseguimento di un livello culturale, peraltro neppure sufficientemente elevato.

La necessità di una legislazione appropriata per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori-studenti è ormai universalmente ammessa e ciò accresce le gravi responsabilità

dei governi che si sono succeduti negli anni, i quali — con ostacoli precisi o con omissioni — hanno deliberatamente impedito che i disegni di legge fossero trasformati in norma operante.

« *I forzati della scuola* »: questo è il giudizio che si trova ormai in ogni scritto, in ogni studio o discorso che si occupi del problema degli studenti-lavoratori.

« Ci sono molti modi di rubare a un uomo la sua gioventù — scriveva il "Corriere della Sera" del 30 gennaio 1970 — il più completo e sicuro è certamente quello di farne un vecchio per stanchezza. Un uomo stanco è un uomo senza libertà, che è fatta di ore non soffocate dalla spossatezza e dal sonno. È un uomo senza meditazione e senza preghiera... è un uomo senza cultura che è un bene maturato ripensando in serenità la propria istruzione e la propria esperienza ».

Si legga la documentazione drammatica a cura di G. Levi Arian, di G. Alasia, A. Chiesa, P. Bergoglio e L. Benigni (Einaudi, prefazione di Vittorio Foa): appena comincia a girare il nastro del registratore e la pagina fedelmente ne riproduce la voce autentica, viene incontro una realtà impressionante di sacrifici e di prove che una società veramente democratica e libera non dovrebbe mai imporre ad alcuno. Emerge in primo piano l'elemento fatica: il lavoro in fabbrica, quella misura tipica di logorio, di stanchezza, di monotonia di duri conti sul salario e sull'orario: e questo non è che il primo elemento del dramma, chè il secondo è quello del tempo, delle maledette lunghissime e cortissime 24 ore in cui questi ragazzi devono calare la doppia attività: il lavoro e lo studio, e il mangiare, e il trasferirsi da un luogo all'altro, e i rapporti con la famiglia, e il sonno, e i loro stessi venti anni.

Il pieno riconoscimento dei diritti del lavoratore-studente non è necessario soltanto per alleviare questo aspetto umano del problema. Assieme a quel dramma c'è l'angheria del padrone, la sua avarizia e diffidenza nei confronti del proprio dipendente che sceglie di studiare nonostante il lavoro.

Non crediamo che si possa contestare il giudizio secondo cui il datore di lavoro non

gradisce la figura del lavoratore-studente. Studiando, il lavoratore si priva di energie e di attenzione che il padrone vorrebbe concentrate nell'adempimento degli obblighi di lavoro. È noto inoltre che per strappare un po' di tempo per destinarlo allo studio il lavoratore-studente a volte è costretto a ricorrere alla mutua anche perchè del resto non c'è mai di regola una difficoltà oggettiva di essere posto in malattia date le condizioni di spossatezza e di esaurimento più o meno cronici.

Per il padrone, dunque, il lavoratore-studente rende meno, perchè ha maggiori problemi, ha maggiori esigenze, è portato a sentirsi più autonomo; e poi c'è la scadenza degli esami, dello studio, che crea motivo di assenze, che pone il problema del rifiuto delle ore straordinarie o del lavoro nelle giornate festive. Come diremo appresso, si sono raggiunte alcune conquiste sul piano contrattuale, ma spesso della loro attuazione decide o l'interpretazione del padrone o il rapporto di forze interno all'azienda.

In generale, salve le eccezioni, al datore di lavoro, specie se di una grande industria, non interessa l'operaio più colto. Egli vuole che nella azienda si possa diventare caposquadra o capo-reparto non in virtù di una maturità e di una educazione conseguita con l'istruzione frutto dell'iniziativa e del sacrificio del proprio dipendente, ma in virtù delle regole, dei principi, delle leggi che il padrone pretende che imperino nella azienda.

Un dato positivo, invece, è rappresentato dal crescente impegno delle organizzazioni sindacali, che in convegni qualificati e in studi altamente responsabili sono giunte a conclusioni importanti che hanno facilitato una presa di coscienza generale tra le classi lavoratrici circa il dovere di porre tra le fondamentali rivendicazioni quella di conquistare per i lavoratori il diritto allo studio.

È per questo che grazie alla lotta dei lavoratori — nelle battaglie contrattuali e in quelle per la contrattazione integrativa aziendale sono stati strappati alcuni risultati in molti casi positivi, anche se ancora non risolutivi. Il movimento dei lavoratori ha così largamente superato l'iniziativa dello Stato, offrendo al legislatore la prova che esistono

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soluzioni e provvidenze possibili, ma che tuttavia devono essere trasformate da obiettivi raggiungibili soltanto in base ai rapporti di forza tra le parti, in diritti del cittadino *acquisiti per legge*.

Non va neppure taciuto il fatto nuovo rappresentato dall'approvazione della legge n. 300 del 1970, Statuto dei diritti dei lavoratori, che all'articolo 10 sancisce il riconoscimento del diritto allo studio degli studenti-lavoratori, ma deve essere aggiunto che è stato soltanto grazie alla contrattazione di categoria o aziendale se è stato possibile, in alcuni casi e con notevoli differenze gli uni dagli altri, dare un contenuto effettivo a quel diritto.

\* \* \*

Onorevoli senatori, da quanto abbiamo esposto si deve giungere alla conclusione che il movimento esistente nel Paese, la maturità crescente tra le masse per quanto attiene alla coscienza del problema, le lotte che ne sono scaturite e i primi risultati conseguiti sono ben più avanti non solo degli sviluppi sul piano legislativo — che si limitano come è stato detto all'articolo 10 dello Statuto dei diritti dei lavoratori — ma degli stessi orientamenti programmatici dei governi passati, dove si trovano in un intreccio singolare ammissioni significative, impegni confusi, abbozzi di soluzioni, il tutto comunque regolarmente rinviato a norme di legge da varare in un futuro che non viene mai precisato, almeno come impegno di governo.

Con il presente disegno di legge ci proponiamo appunto l'obiettivo di porre termine all'abdicazione dello Stato ai suoi doveri verso gli studenti-lavoratori. Ci rendiamo conto che con questa legge non sarà possibile di affrontare tutti gli aspetti del problema. Pensiamo tuttavia che non sia più oltre rinviabile una legge che si proponga, come la nostra che ci onoriamo di presentare e sostenere, le norme che regolano i rapporti di lavoro fra gli studenti serali e le aziende.

Potrebbe essere sollevata l'obiezione secondo cui la materia dovrebbe essere riservata alla contrattazione collettiva aziendale. I

proponenti sono di diverso avviso: come è stato già affermato non c'è dubbio che alla contrattazione sindacale deve essere lasciato ampio spazio anche quando concrete norme di legge definiranno la riduzione dell'orario di lavoro, i permessi retribuiti, ecc. Come dimostrano alcuni contratti aziendali esistenti — sia pure in misura diversa — conquistate in tale materia. Ma questi risultati non smentiscono bensì confermano la necessità di norme di legge che definiscano la certezza del diritto *per tutti i cittadini* che si trovino nelle condizioni di lavoratore-studente. Certezza che la legge deve indicare in minimi invalicabili, validi per tutti, minimi che non possono né debbono essere lasciati al gioco dei rapporti di forze tra le parti. Perché se è vero che è lo Stato che deve farsi carico della gratuità dell'istruzione, deve essere accettato che non basta aver riconosciuto tale principio ed assieme a questo aver dedotto le provvidenze di ordine economico che lo traducano in pratica, ma occorre anche assicurare le condizioni aziendali indispensabili per poter effettivamente usufruire di tale diritto. Ed è giusto che il datore di lavoro — che potrà ricavare un innegabile vantaggio dalla crescita del livello culturale del proprio dipendente, sia chiamato a concorrere a questo risultato — come del resto è dimostrato dal fatto che molte aziende si sono già fatte carico di determinati obblighi.

Deve essere detto infine che non pochi dei diritti conquistati finora con l'azione sindacale sono soggetti a condizioni *lasciate alla discrezione dell'imprenditore*; e la pratica insegna che da tale discrezionalità nascono situazioni che espongono il lavoratore-studente a frequenti contestazioni, a liti e a umiliazioni che nuocciono alla serenità così necessaria a chi si sobbarca la pesante fatica di dividere l'intera lunga giornata tra il lavoro e l'istruzione.

Per questi motivi i proponenti, come si è detto, hanno voluto dare certezza di diritto alle condizioni ritenute indispensabili affinché il lavoratore possa seguire i corsi serali o preserali e conseguirne i risultati, senza dover sopportare disagi, fatiche e difficoltà che non sono compatibili con lo sviluppo fisico, psichico e culturale del giovane stesso.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I lavoratori regolarmente iscritti e frequentanti sezioni serali di qualsiasi durata di scuole statali o legalmente riconosciute hanno diritto ad avere una giornata lavorativa non superiore alla sei ore giornaliere, per cinque giorni alla settimana e comunque non oltre le trenta ore settimanali.

La conseguente riduzione dell'orario di lavoro, d'accordo con l'organizzazione sindacale di categoria, o aziendale, può essere anche cumulata in un monte di ore annuali di cui il lavoratore studente può usufruire, secondo le sue esigenze.

È loro vietato effettuare ore di lavoro straordinario.

Le ore di riduzione di lavoro sono remunerate nella misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso lavoratore-studente per le ore lavorative.

Il pagamento viene effettuato dalle imprese alle normali scadenze dei periodi paga.

La riduzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti commi non viene applicata durante le vacanze scolastiche estive.

**Art. 2.**

Per ottenere la riduzione dell'orario di lavoro, di cui al precedente articolo, il lavoratore è tenuto a presentare alla direzione aziendale da cui dipende, all'inizio dell'anno scolastico, il certificato di iscrizione e mensilmente il certificato di frequenza alla scuola attestante che il lavoratore-studente abbia frequentato almeno il 50 per cento delle ore di lezione.

**Art. 3.**

Il lavoratore di cui agli articoli 1 e 2 ha diritto a turni di lavoro compatibili con l'ora-

rio scolastico ed a non essere trasferito di sede durante l'anno scolastico.

Per sostenere gli esami delle sessioni estive e autunnali lo studente-lavoratore ha diritto, in aggiunta alle ferie contrattuali, a permessi retribuiti di assenza dal lavoro. I permessi sono di trenta giorni all'anno, anche consecutivi, per i lavoratori che devono sostenere esami nella sessione estiva e di venti giorni per quelli che devono sostenere esami nella sessione invernale. Le retribuzioni per tali giornate sono effettuate secondo le norme previste al comma quarto dell'articolo 1 della presente legge. Il permesso deve essere richiesto con un preavviso di almeno dieci giorni.

#### Art. 4.

Il licenziamento determinato direttamente o indirettamente dalla condizione di studente è nullo a tutti gli effetti.

#### Art. 5.

Ai lavoratori-studenti serali, in seguito al conseguimento di titoli di studio, vengono attribuite le mansioni, le qualifiche e le retribuzioni corrispondenti previste dalla legislazione e dalle norme contrattuali vigenti.

#### Art. 6.

I lavoratori regolarmente iscritti e frequentanti qualsiasi anno di corso di sezioni serali di scuole secondarie statali o gestite da enti locali hanno diritto al rinvio della ferma militare fino al ventiseiesimo anno di età.

#### Art. 7.

Dei provvedimenti che sono oggetto della presente legge hanno diritto di usufruire anche i lavoratori-studenti esclusi dal beneficio della Cassa integrazione guadagni e cioè

i dipendenti dello Stato, delle Regioni, dei comuni delle province e degli altri enti pubblici.

Gli oneri derivanti dalla applicazione di quanto disposto dal comma precedente sono posti a carico delle rispettive amministrazioni.

#### Art. 8.

Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali nazionali, di categoria e di azienda.

#### Art. 9.

Per la realizzazione di quanto previsto negli articoli 1 e 2 della presente legge vengono posti a carico delle imprese contributi nelle seguenti misure:

0,20 per cento per le imprese industriali fino a cento dipendenti e per le imprese commerciali con più di cinque dipendenti e con meno di trenta dipendenti;

0,40 per cento per le imprese industriali con oltre cento dipendenti e per le imprese commerciali con oltre trenta dipendenti.

I contributi di cui al comma precedente sono fissati per il primo biennio sulle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i rispettivi dipendenti con i criteri fissati dalle norme vigenti per le contribuzioni degli assegni familiari.

Detti contributi saranno versati alla Cassa integrazione guadagni il cui comitato ne curerà la gestione con una contabilità autonoma.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il regolamento di esecuzione della presente legge per quanto attiene alle modalità per il versamento dei contributi e la erogazione delle prestazioni.

**Art. 10.**

L'inosservanza da parte delle aziende degli obblighi previsti dalla presente legge è punita con le sanzioni previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

**Art. 11.**

La vigilanza sull'applicazione di tutti gli articoli della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro nonchè ai Comuni e alle Regioni per quanto di loro competenza.

**Art. 12.**

È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.